

N. R.G. 9694/2018



**IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA**

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori

PRESIDENTE

DOTT. RAFFAELE DEL PORTO

PRESIDENTE REL.

DOTT. STEFANO ROSA

GIUDICE

DOTT. LORENZO LENTINI

GIUDICE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. iscritto al n. 9694 del ruolo generale dell'anno 2018 (cui è riunito il procedimento n. 9697/2018).

Letti gli atti e documenti di causa, sciogliendo la riserva di cui all'udienza odierna, osserva quanto segue.

1. Cinzia Mantovani e Claudio Omilipo, già amministratori della società poi fallita Mantovafish s.r.l. (da ora, per brevità, Mantovafish), propongono reclamo avverso il provvedimento in data 8.6.2018, con il quale il giudice designato per la trattazione del procedimento cautelare *ante causam* ha autorizzato la curatela del fallimento a procedere a sequestro conservativo in danno di essi reclamanti, sino alla concorrenza di € 2.330.000,00=, ritenendoli responsabili di atti di *mala gestio*, lesivi del patrimonio della società (il provvedimento cautelare è stato concesso anche nei confronti dell'ulteriore amministratore Claudio Furlan, che non si è costituito nel primo grado del procedimento e non ha proposto reclamo).

Ribadiscono le difese già svolte avanti al g.des., lamentando, in sostanza, l'eccessiva genericità delle allegazioni della curatela quanto ai pretesi atti di *mala gestio* posti in essere da essi amministratori e alle effettive conseguenze lesive di detti atti e, in ogni caso, il difetto di idonea prova in ordine a entrambi tali elementi.



Concludono quindi perché il tribunale voglia, in accoglimento dei rispettivi reclami, revocare il provvedimento cautelare concesso o, in subordine, ridurne la concorrenza; si è costituita anche nella presente fase la curatela del fallimento, che ha concluso per il rigetto dei reclami.

2. Il reclamo è parzialmente fondato e va perciò accolto nei limiti di cui ora si dirà.

2.1. La curatela solleva una nutrita serie di censure relative alla gestione della società Mantovafish; censure che, per il loro carattere eterogeneo, debbono essere esaminate separatamente (anche con riguardo all'ulteriore profilo degli – eventuali - danni legati da effettivo nesso causale alle condotte censurate).

3. Gli elementi raccolti nel corso del primo grado del procedimento confermano l'effettiva perdita del capitale sociale di Mantovafish già alla data del 31.12.2014 (perdita occultata mediante la non corretta formazione del relativo bilancio).

Il bilancio al 31.12.2014 si conclude difatti con un modesto utile di € 7.388,00= ed evidenzia un patrimonio netto positivo della società pari a € 197.743,00=.

In realtà detto bilancio contempla, fra gli altri, crediti per complessivi € 404.914,55= (vedi l'elenco alle pagg. 6 e 7 del ricorso cautelare) vantati nei confronti di soggetti che, alla data della sua redazione, risultavano già dichiarati falliti, inattivi, cancellati dal R.I. o privi di beni aggredibili; crediti che, pertanto, avrebbero dovuto essere oggetto di svalutazione integrale.

Tale semplice rettifica dei dati di bilancio determina l'integrale erosione del capitale sociale e un saldo negativo del patrimonio netto della società pari a € -207.171,55= (differenza fra il patrimonio netto apparente di € 197.743,00= e il complessivo importo dei crediti oggetto di svalutazione – come ricordato - € 404.914,55=).

Di qui la fondatezza della censura quanto alla mancata tempestiva rilevazione dell'effettiva perdita del capitale sociale e della illegittima prosecuzione dell'attività di impresa negli anni 2015, 2016 (quanto al 2017, vedi *infra*).

Gli elementi forniti dalla curatela non consentono un'adeguata ricostruzione dell'effettivo aggravio del deficit causato dall'indebita prosecuzione dell'attività commerciale di Mantovafish; è certo tuttavia che l'esercizio relativo all'anno 2015 si è concluso con una rilevante perdita (€ -216.685,00=), anche per effetto di una, sia pur parziale, svalutazione dei crediti vantati verso i clienti e che altrettanto negativo appare il risultato relativo all'esercizio 2016, ove l'apparente utile di € 112.739,00= si traduce, in



realtà, in un'effettiva perdita all'esito, anche in questo caso, di una più corretta valutazione dei crediti vantati verso i clienti, con particolare riferimento ai crediti vantati nei confronti di:

- a) G.F.M. Trading s.r.l. (€ 924.498,77=), dichiarata fallita nei primi giorni del mese di febbraio 2017;
- b) Unica s.r.l. (€ 588.691,55=), che non ha neppure riscontrato il sollecito di pagamento inviato – per la prima volta – dalla curatela (non risultano precedenti tentativi di recupero del credito da parte della società poi fallita).

La natura cautelare del presente procedimento non consente l'espletamento di una consulenza tecnica diretta a ricostruire l'effettivo aggravio del deficit negli esercizi successivi al 31.12.2014, trattandosi di un mezzo istruttorio che, per la sua complessità, risulta incompatibile con la natura sommaria del procedimento.

In termini di mero *fumus* e sulla scorta degli elementi sin qui acquisiti, può tuttavia ritenersi provato che la prosecuzione dell'attività di Mantovafish negli anni 2015 e 2016 (la società non ha, di fatto, operato nel 2017) ha comportato un aggravio del deficit della società che, difatti, dopo aver cessato l'attività negli ultimi mesi del 2016, è stata dichiarata fallita nel mese di giugno 2017.

Gli amministratori Omilipo e Mantovani (cessati dalla carica, rispettivamente, in data 20.10.2016 e 12.1.2017) rispondono di tale danno, che può essere approssimativamente stimato, quantomeno, nell'importo di € 1.000.000,00=, pari all'ammontare dei crediti – inesigibili – maturati nei confronti del cliente G.F.M. Trading s.r.l. in data successiva alla perdita del capitale sociale (non si tiene conto, a questi fini, dell'ulteriore credito maturato verso il cliente Unica s.r.l., nel difetto di elementi che rendano certa l'impossibilità di recuperare, anche in parte, detto credito).

4. La curatela ha altresì documentato ulteriori condotte lesive (pagamenti in favore di soggetti che risultavano, in realtà, debitori di maggiori somme nei confronti di Mantovafish, acquisto di beni strumentali – bancali - in epoca successiva alla cessazione dell'attività, cessione di beni strumentali – automezzi - senza incasso del relativo prezzo, riscossione di crediti non riversati nelle casse sociali e “sparizione” della cassa) che risultano tutte successive alla cessazione dalla carica dell'Omilipo e solo in modesta parte riferibili alla gestione Mantovani delle quali non si tiene perciò conto ai fini del *quantum* della misura cautelare.

5. Gli elementi in atti non consentono poi d'affermare la responsabilità degli amministratori Mantovani e Omilipo in relazione alla perdita dei beni strumentali acquistati in costanza di affitto d'azienda.



L'acquisto di ulteriori beni strumentali da parte dell'affittuario è attività di per sé lecita e detto acquisto comporta un incremento, in ogni caso, del suo patrimonio (in termini di conservazione della proprietà dei beni acquistati o di credito verso l'affittante ex art. 2561, 4° comma, c.c.).

E' d'altronde pacifico che la curatela ha già promosso una causa per il recupero dei beni di cui assume essere proprietaria Mantovafish e l'eventuale esito vittorioso di tale causa comporterebbe il recupero all'attivo fallimentare di tali beni (o del loro controvalore).

Allo stato non può perciò ritenersi dimostrata la verifica di un'effettiva conseguenza lesiva con riferimento alla perdita di tali beni.

6. Va infine confermata la sussistenza del requisito del *periculum in mora*.

Per giurisprudenza costante, come noto, in tema di sequestro conservativo, "il requisito del *periculum in mora* può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio" (fra le altre, Cass. 2081/2002, da cui è tratta la massima, 2139/1998 e 6460/2996).

Elementi entrambi che ricorrono nel caso in esame, a fronte della consistente entità del credito risarcitorio riconosciuto alla curatela ricorrente (rapportato alla consistenza del patrimonio di ciascuno dei resistenti) e della condotta extraprocessuale dei medesimi, responsabili di una gestione sfociata nel fallimento della società.

7. La regolazione delle spese è rimessa alla causa di merito, risultando confermata (sia pure per minore importo) la misura cautelare.

P.Q.M.

accoglie parzialmente il reclamo proposto da Cinzia Mantovani e Claudio Omilipo avverso il provvedimento del g.des. in data 8.6.2018 e, per l'effetto, conferma il sequestro conservativo già autorizzato, con riduzione della concorrenza del sequestro al minor importo di € 1.000.000,00= per ciascun sequestrato; spese al merito.

Si comunichi.

Brescia 20.7.2018



Il presidente est.
dott. Raffaele Del Porto

